



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 300 del 13/06/2023**

---

**“Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale Regione Campania”**

---

*Firmato da: Corrado Matera*



Gruppo Misto  
Avv. Corrado Matera

## **PROPOSTA DI LEGGE**

“Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale Regione Campania”

Ad iniziativa del Consigliere

**CORRADO MATERA**

### **Art. 1**

Finalità

1. La Regione Campania assume l'identità culturale e il patrimonio linguistico della comunità campana, nelle sue articolazioni e persistenze, come bene primario da valorizzare e promuovere, quale presupposto di crescita personale e sociale, nel rispetto e nella tutela delle diversità delle culture regionali.
2. La Regione Campania, per le finalità di cui al comma 1 tutela la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali, in conformità ai principi ispiratori dello Statuto e alle attribuzioni costituzionali.

### **ART. 2**

Azioni e obiettivi

1. Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio regionale e nei luoghi in cui esse sono state mantenute da comunità che hanno conservato in modo rilevante la medesima matrice costituiscono le parlate o i dialetti della Campania.
2. La Regione Campania ispira la propria azione di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale regionale ai seguenti principi:
  - a) la consapevolezza che le parlate o i dialetti regionali costituiscono una ricchezza storica e culturale;



*Gruppo Misto*  
*Avv. Corrado Matera*

- b) la necessità di un'azione risoluta di promozione delle parlate o dialetti regionali allo scopo di preservarle e tramandarle alle giovani generazioni;
- c) la facilitazione e l'incoraggiamento dell'uso scritto e orale delle parlate o dialetti regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;
- d) la messa a disposizione, nell'ambito della competenza regionale, di forme e di mezzi adeguati d'insegnamento e di studio delle culture e delle parlate o dialetti regionali in tutti i livelli appropriati;
- e) il sostegno alle attività editoriali e culturali, per valorizzare il patrimonio delle parlate o dialetti presenti nella Regione.

### **Art. 3**

#### **Interventi**

1. La Regione ai fini di cui all'art. 2 promuove:

- a) attività di studi e ricerche storiche, linguistiche, demo-etno-antropologiche e toponomastiche, anche mediante la realizzazione e/o pubblicazione di libri ed opere di riferimento;
- b) seminari e convegni, anche finalizzati ad incoraggiare l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio dialettale-linguistico regionale;
- c) costituzione e incremento di fondi bibliografici o archivi, anche sonori, video e cinematografici afferenti alla documentazione di testi, canti, musiche strumentali e danze tradizionali;
- d) organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse regionale;
- e) iniziative scolastiche tese a valorizzare i dialetti della Regione nelle loro diverse varietà espressive, con finalità didattiche e per tramandarle alle nuove generazioni;
- f) organizzazione di manifestazioni, spettacoli e altre produzioni artistiche, nonché iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali mirate a valorizzare i dialetti della Campania e le realtà culturali ad essi legate;

2. La Regione promuove, anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, gli atenei della regione e con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sul patrimonio linguistico della Campania.

3. La Regione realizza interventi finalizzati a promuovere azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative, rientranti nell'ambito delle finalità oggetto della presente legge, condotte dagli



*Gruppo Misto*  
*Avv. Corrado Matera*

enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongono di una organizzazione adeguata.

4. La Regione può riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale patrimonio dialettale campano o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.

#### **ART. 4**

##### **Gestione**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con regolamento, per gli interventi individuati dalla presente legge, termini e modalità di presentazione delle domande, tipologie di spesa ammissibili, modalità di erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici assegnati.

#### **Art. 5**

##### **Modalità di attuazione**

**1.** Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, la Regione può:

- a) operare con interventi diretti, anche assegnando incarichi per studi e ricerche;
- b) stipulare accordi o convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni, istituti scolastici;
- c) concedere contributi per il sostegno di progetti presentati da soggetti pubblici e privati;
- d) istituire e assegnare premi per le tesi di laurea e di dottorato, già discusse, riguardanti i dialetti campani.

**2.** La Giunta regionale, di norma con il regolamento di cui all'art. 3 o comunque con propri atti, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi, approva gli schemi degli accordi e delle convenzioni, il numero e l'importo nonché le modalità di costituzione e i compensi della giuria dei premi per le tesi di laurea e di dottorato di cui al comma 1, in coerenza con la normativa statale.

#### **Art. 6**



*Gruppo Misto*  
*Avv. Corrado Matera*

## Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti della Campania

1. È istituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Osservatorio permanente per il patrimonio culturale immateriale della Campania, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania-Legge di stabilità regionale per il 2018), il Comitato scientifico regionale per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti della Campania (di seguito denominato Comitato scientifico), composto da sette membri, scelti tra personalità di indiscussa competenza e professionalità nei campi della cultura etnologica, storica, linguistica e letteraria.
2. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica tre anni dalla nomina. Nella prima seduta, il Comitato scientifico provvede alla nomina del Presidente scelto tra i componenti.
3. I componenti del Comitato scientifico prestano la loro attività a titolo gratuito e in nessun caso vengono riconosciute indennità o rimborsi spese.

### ART. 7

#### Clausola valutativa

1. Il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione competente una relazione che descrive:
  - a) gli interventi attuati per salvaguardare e valorizzare i dialetti della Campania, evidenziando destinatari raggiunti e risultati ottenuti, anche in termini di diffusione e capacità espressiva dialettale, con particolare riferimento al coinvolgimento delle giovani generazioni;
  - b) le risorse stanziare e loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge.

### Art. 8

#### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede a valere sulla Missione 5 "Tutela e



*Gruppo Misto*  
*Avv. Corrado Matera*

valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

**Art. 9**

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.